



N.308 registro deliberazione
Settore Personale, Socio-Educativo e Appalti

COMUNE DI CUNEO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 30 Dicembre 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CUNEO E LE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2021/2023.

L'anno Duemilaventi addì Trenta del mese di Dicembre alle ore 09:00 nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

BORGNA FEDERICO (Sindaco)
MANASSERO PATRIZIA (Vicesindaco)
CLERICO CRISTINA (Assessore)
DALMASSO DAVIDE (Assessore)
GIORDANO FRANCA (Assessore)
GIRAUDO DOMENICO (Assessore)
LERDA GUIDO (Assessore)
MANTELLI MAURO (Assessore)
OLIVERO PAOLA (Assessore)
SERALE LUCA (Assessore)

Assiste il Vicesegretario Generale GIRAUDO BRUNO

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Su relazione dell'Assessora GIORDANO FRANCA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il 31 dicembre 2020 scade la convenzione siglata tra Comune e scuole dell'infanzia non statali, convenzione a suo tempo approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 253 del 30 novembre 2017;
- considerato il rilevante ruolo che le scuole di cui trattasi svolgono nell'ambito dell'offerta educativa cittadina e di sostegno alle famiglie, costituendo circa il 55% (790 iscritti nel corrente anno scolastico su 1.419 globalmente fruitori del servizio scolastico di tale ordine) dell'offerta per l'infanzia in età tre-sei anni e concorrendo, insieme alle scuole statali, ad una diffusione armonica sul territorio comunale dell'offerta stessa.

Considerato, pertanto, opportuno procedere al rinnovo della convenzione stessa per il periodo 1.1.2021 – 31.12.2023 alle seguenti condizioni:

a) contributo unitario per ciascun bambino residente iscritto:

Il Comune procede annualmente al conteggio del riparto preliminare utilizzando i seguenti parametri:

- *per gli Enti gestori operanti in locali non di proprietà per i quali il Comune concede gratuitamente gli immobili e si accolla le spese di riscaldamento (“Sacra Famiglia” – “Galimberti” – “Can. Cometto” – “V. M. Bersezio”): € 330,00.*
- *per tutti gli altri Enti gestori: € 439,00.*
- *Per ciascun alunno portatore di handicap, certificato ai sensi della L. 104/92 e residente, l'importo del contributo viene maggiorato di € 1.550,00.*

Alla somma risultante da detto conteggio preliminare viene applicata, in aggiunta, la differenza ancora disponibile ovvero, in diminuzione, la parte eccedente lo stanziamento di cui al primo comma del presente articolo. Tale operazione viene effettuata proporzionalmente al numero degli alunni iscritti e residenti.

b) erogazione del contributo annuale in tre rate:

- *I rata (pari al 45%) entro il 30 maggio*
- *II rata (pari al 45%) entro il 30 settembre*
- *III rata (pari al 10%) entro il 30 marzo dell'anno successivo, a seguito di presentazione del rendiconto da parte di ciascun Ente gestore.*

Vista la legge “Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa” n. 28 del 28 dicembre 2007;

Preso atto del testo della convenzione stessa, coerente allo schema tipo regionale approvato con D.G.R. n. 32-8907 del 4.6.2008, che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 17 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 309 del 30 dicembre 2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e dell'articolo 42 dello Statuto;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Personale, Socio Educativo e Appalti – Rinaldi Giorgio – e alla regolarità contabile del Responsabile pro-tempore del Settore Ragioneria e Tributi – Mansuino Nadia – espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di «Convenzione tra il Comune di Cuneo e le scuole dell'infanzia non statali», secondo il testo che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, autorizzandone la relativa sottoscrizione;
- 2) di fissare in 3 anni - decorrenti dal 1° gennaio 2021 e termine al 31 dicembre 2023 - la durata della convenzione, dando atto che la medesima, alla sua naturale scadenza, non potrà essere rinnovata tacitamente;
- 3) di prenotare a tale fine l'importo di € 1.020.000,00 sul capitolo 01070000 «Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private – scuole materne» - missione 04 - programma 01 - titolo 1 - macroaggregato 04 – CdC 04100 - conto P.F.U.1.04.04.01.001, dando atto che la definizione dell'importo spettante a ciascuna scuola convenzionata in base al numero degli alunni residenti, sarà definita con apposite determinazioni dirigenziali di impegno, come segue:
 - prima annualità € 340.000,00, così ripartiti:
 - € 306.000,00 sul bilancio 2021 per le rate del 30 maggio e del 30 settembre 2021 (cod. prenotazione 306/2021);
 - € 34.000,00 sul bilancio 2022 per la rata del 30 marzo 2022 (cod. prenotazione 204/2022);
 - seconda annualità € 340.000,00, così ripartiti:
 - € 306.000,00 sul bilancio 2022 per le rate del 30 maggio e del 30 settembre 2022 (cod. prenotazione 205/2022);
 - € 34.000,00 sul bilancio 2023 per la rata del 30 marzo 2023;
 - terza annualità € 340.000,00 così ripartiti:
 - € 306.000,00 sul bilancio 2023 per le rate del 30 maggio e del 30 settembre 2023;
 - € 34.000,00 sul bilancio 2024 per la rata del 30 marzo 2024;

- 4) di dare atto che l'assunzione delle obbligazioni di spesa corrente riferite ad esercizi non considerati nel bilancio di previsione 2020/22, così come quantificati per gli anni 2023 e 2024 saranno considerate in sede di formazione dei bilanci di previsione successivi;
- 5) di trasmettere, per conoscenza, l'oggetto del presente provvedimento al Consiglio Comunale, ai sensi dell'allegato 4/2, paragrafo 5.1, del D.Lgs. 118/2011;
- 6) di dare atto che responsabili del procedimento inerente o conseguente questo provvedimento sono i funzionari Rigoni Raffaella – Settore Personale, Socio Educativo e Appalti e Virginia Ghibaudo – Settore Promozione e sviluppo sostenibile del territorio, per quanto di rispettiva competenza.

Verbale fatto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dr. Federico Borgna

IL VICESEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Bruno Giraudò

Convenzione tra il Comune di Cuneo e le scuole dell'infanzia paritarie

Convenzione attuativa dell'art. 14, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2007 n. 28 “ Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa” tra il Comune di Cuneo (Codice fiscale: 00480530047), con sede in Cuneo – Via Roma n. 28, nella persona del Dirigente del Settore Personale, Socio Educativo e Appalti, Rinaldi Giorgio, nato a Trinità (CN) il 20 maggio 1959, all'uopo autorizzato dalla deliberazione della Giunta Comunale n.____ in data _____.

e

- la Scuola dell'infanzia non statale «Asilo Infantile Cattolico» (codice fiscale 80000060048) con sede in Cuneo, Via Asilo n. 1;
- la Scuola dell'infanzia non statale «Parrocchia San Giuseppe –Scuola Materna Desmè» (codice fiscale 96017540046) con sede in Borgo San Giuseppe – Cuneo, Via Bisalta n. 21;
- la Scuola dell'infanzia non statale «Opera Pia Demichelis-Mondino» (codice fiscale 80021570041) con sede in Madonna delle Grazie - Cuneo, Via Tetto Dell'Ola n. 26;
- la Scuola dell'infanzia non statale «Don Bartolomeo Stellino» (codice fiscale 96016910042) con sede in Madonna dell'Olmo - Cuneo Via Crissolo n. 23;
- la Scuola dell'infanzia non statale «Canonico Cometto» (codice fiscale 2346500040) con sede in San Benigno – Cuneo, Via dell'Abbazia n. 3;
- la Scuola dell'infanzia non statale «Scuola Materna Andrea Fiore»

- (codice fiscale 96062750045) con sede in Cuneo - Corso Dante n. 52;
- la Scuola dell’infanzia non statale «A.T. Galimberti» (codice fiscale 0050370049) con sede in Cuneo, Via Sobrero n. 18;
 - la Scuola dell’infanzia non statale «Don Barbero» (codice fiscale 96016960047) con sede in Cuneo, Via Roata Canale n. 3;
 - la Scuola dell’infanzia non statale «Coniugi Autretti» (codice fiscale 80001710047) con sede in San Rocco – Cuneo, Via Demonte n. 16;
 - la Scuola dell’infanzia non statale «V. e M. Bersezio» (codice fiscale 96017660042) con sede in San Pietro del Gallo – Cuneo, Via Racot n. 2;
 - la Scuola dell’infanzia non statale «Don Basso» (codice fiscale 00544470040) con sede in Roata Rossi – Cuneo, Via Don Basso n. 27;
 - la Scuola dell’infanzia non statale «Sacra Famiglia» (codice fiscale 96062750045) con sede in Cuneo, Corso Soleri n. 2;

Premesso che

- la scuola dell’infanzia risponde al principio del pluralismo istituzionale ed educativo sancito dalla Costituzione;
- essa svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale;
- la stessa può configurarsi quale scuola dell’infanzia paritaria ai sensi della legge 62/2000;
- scuola dell’infanzia paritaria gestita da soggetto giuridico senza fini di lucro ex art. 3 Decreto MPI del 21 maggio 2007;
- che la Regione Piemonte, con l’art. 14 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa” intende garantire il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione;

- che gli interventi finanziari tendono al conseguimento della parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie, funzionanti nel territorio;
- che l'intervento finanziario a favore delle scuole dell'infanzia previsto dalla succitata legge regionale è distinto ed integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altro contributo erogato in base alla normativa statale e regionale o da convenzione;
- sul territorio di questo Comune operano alcune scuole dell'infanzia non statali, a loro volta federate nella locale sezione della Federazione Italiana Scuole Materne non statali (FISM), non aventi fine di lucro e regolarmente autorizzate al funzionamento a norma di legge o dalle competenti autorità scolastiche;
- occorre stipulare apposita convenzione in attuazione dell'art. 14, co. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa";

quanto sopra premesso,

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 Generalità

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 Accoglienza dei bambini

L'ente gestore della scuola convenzionata si impegna ad accogliere, nei limiti della capienza autorizzata, tutti i bambini – in età di ammissione alla scuola dell'infanzia – senza discriminazione di sesso, etnia, cultura o religione, favorendo in particolare l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio-culturale o disabili in ottemperanza a quanto stabilito dalla

Legge n. 104/92 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

Articolo 3 Partecipazione delle famiglie

La scuola si impegna a favorire, analogamente a quanto previsto per le scuole dell'infanzia statali, la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola attraverso la costituzione di un organo collegiale, in cui siano rappresentate le famiglie e le componenti scolastiche.

Articolo 4 Contribuzione degli utenti

L'ente gestore si impegna, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Comune, ad applicare a carico degli utenti quote differenziate di contribuzione che tengano conto delle condizioni socio – economiche delle famiglie.

In particolare si impegna, accertata la necessità della famiglia, ad applicare una riduzione pari ad almeno 1/3 della contribuzione ordinaria, per gli utenti riconosciuti in condizione di necessità.

Articolo 5 – Adempimenti della scuola

L'ente gestore della scuola si impegna a:

- operare, nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, nel rispetto della normativa di settore;
- conformare il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola a quelli stabiliti dalle norme vigenti;
- a garantire il funzionamento della scuola per almeno 5 ore giornaliere, salva la facoltà per la stessa di offrire maggiori prestazioni;
- a uniformarsi alla normativa vigente per quanto riguarda il numero di alunni per sezione;
- a garantire locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell'attività

didattica nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, l'accessibilità dei locali e le condizioni igienico-sanitarie.

Articolo 6 Personale

Il personale operante nella scuola dell'infanzia dovrà essere in possesso del titolo di studio corrispondente all'incarico ricoperto. In particolare il personale insegnante dovrà essere provvisto del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente.

In caso di personale volontario, anche questo dovrà essere provvisto di idoneo titolo di studio corrispondente alla funzione svolta.

Al personale dipendente (direttivo, docente e non docente) saranno applicati i contratti collettivi nazionali di categoria.

Articolo 7 Rendicontazione

L'ente gestore assicura la pubblicità dei propri bilanci.

L'ente gestore si impegna a trasmettere al Comune – entro il 28 febbraio di ogni anno – un rendiconto, sottoscritto dal legale rappresentante, circa l'utilizzazione dei contributi di cui al successivo articolo 11 ed una relazione sull'attività svolta nella quale siano evidenziati:

- numero delle sezioni attivate;
- numero di bambini iscritti a ciascuna sezione;
- numero e qualifica del personale impiegato;
- sistema tariffario applicato.

Articolo 8 Indicatori di gestione

Il rendiconto di gestione di cui all'articolo 7 dovrà fare riferimento ai seguenti indicatori economico-finanziari desunti dal bilancio consuntivo:

ENTRATE

- ◆ Contributo di cui all'art. 14 della L. R. 28 dicembre 2007, n. 28;
- ◆ Contributo erogato dal Comune nel corso dell'anno di riferimento ai sensi della presente convenzione (art. 9, lett. a);
- ◆ Rette a carico delle famiglie;
- ◆ Contributo del Ministero Pubblica Istruzione.

SPESE

- ◆ Oneri per il personale educativo e non educativo;
- ◆ Spese connesse alla convenzione con congregazioni religiose o relative ad altre forme di cooperazione;
- ◆ Spese generali di funzionamento della scuola;
- ◆ Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- ◆ Spese per attività didattiche.

Articolo 9 Adempimenti del Comune

Il Comune, preso atto degli impegni assunti dalle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate per lo svolgimento del loro servizio sociale ed educativo, sostiene le stesse attraverso i seguenti interventi:

- a) assicura i servizi di assistenza scolastica a favore degli alunni con i medesimi criteri applicati per le scuole statali di uguale grado [quali, ad esempio, trasporto, assistenza agli alunni portatori di handicap, ecc.];
- b) erogare alle scuole dell'infanzia un contributo annuo per le spese di gestione;
- c) a inoltrare alla Regione Piemonte, entro i termini stabiliti dalla vigente normativa regionale, la domanda di contributo finalizzata al sostegno del funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate;
- d) trasferisce, in aggiunta al proprio intervento contributivo, i contributi

regionali previsti da specifica normativa;

- e) assicura il coordinamento nell'ambito della rete dei servizi per la prima infanzia e con i servizi educativi presenti sul territorio comunale.

I contributi di cui alle lettere b) e d) saranno assoggettati alle ritenute – se e in quanto dovute – previste dall'articolo 28 del D.P.R. 600/1973 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 10 Scuole operanti in locali in concessione comunale

Il Comune concede in comodato gratuito alle seguenti scuole “A. e T. Galimberti” – “Can. Cometto” – “V. M. Bersezio” locali di proprietà adibiti a sede dei plessi scolastici alle seguenti condizioni:

- a) gli immobili vengono concessi nello stato di fatto in cui si trovano e nello stato di arredamento esistente. Il Comune a propria cura e spese assicura il funzionamento degli impianti di riscaldamento, con inizio e cessazione del servizio in concomitanza dell'orario scolastico;
- b) i comodatari non potranno arrecare alcuna innovazione e trasformazione degli immobili concessi in comodato senza il preventivo consenso del Comune: la manutenzione straordinaria sarà a carico del Comune di Cuneo, mentre quelle di manutenzione ordinaria, come pure le spese gestionali, faranno carico ai comodatari. Il Comune provvederà all'assicurazione degli stessi contro gli incendi e la responsabilità civile verso terzi;
- c) gli immobili in oggetto vengono concessi per essere adibiti a scuole dell'infanzia, con esclusione di usi diversi;
- d) tutte le responsabilità ed i rischi con i conseguenti eventuali obblighi di adeguamento, anche ai fini di sicurezza, delle strutture o delle procedure

di lavoro necessarie per la prestazione del servizio predetto ricadono sui comodatari che ne assumono i relativi oneri economici eventuali;

- e) i comodatari dovranno custodire e conservare gli immobili con le relative pertinenze con la diligenza del buon padre di famiglia, e mantenerli in stato da servire all'uso convenuto.
- f) sono a carico dei comodatari le spese di utilizzo dell'immobile, compresi gli oneri derivanti dai contratti di somministrazione relativi ai servizi essenziali (acqua, elettricità, gas per uso cucina, telefono) con esclusione delle spese di riscaldamento (a carico del Comune).

Il Comune concede in subcomodato gratuito alla scuola “Sacra Famiglia” locali di proprietà della Provincia di Cuneo alle condizioni stabilite dal contratto stipulato in Cuneo il 10/07/2009 rep. n. 4813 del 15/07/2009.

Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni precedenti trovano applicazione gli articoli dal 1803 al 1812 del codice civile.

Articolo 11 Contributo comunale

Si specifica che il Comune si impegna ad erogare, per ogni anno di vigenza della presente convenzione, un contributo di € 340.000,00 sulla base del numero degli alunni residenti in Cuneo iscritti e frequentanti alla data del 15 ottobre dell'anno scolastico in corso¹.

Non sono conteggiati, ai fini della determinazione del contributo, gli iscritti a eventuali sezioni “primavera”.

Il Comune procede annualmente al conteggio del riparto preliminare utilizzando i seguenti parametri:

- per gli Enti gestori operanti in locali non di proprietà per i quali il Comune

¹ A titolo esemplificativo, per l'anno 2021, l'anno scolastico preso a riferimento è il 2020/21.

concede gratuitamente gli immobili e si accolla le spese di riscaldamento (“Sacra Famiglia” – “Galimberti” – “Can. Cometto” – “V. M. Bersezio”): € 330,00;

- per tutti gli altri Enti gestori: € 439,00.

- Per ciascun alunno portatore di handicap, certificato ai sensi della L. 104/92 e residente, l'importo del contributo viene maggiorato di € 1.550,00.

Alla somma risultante da detto conteggio preliminare viene applicata, in aggiunta, la differenza ancora disponibile ovvero, in diminuzione, la parte eccedente lo stanziamento di cui al primo comma del presente articolo. Tale operazione viene effettuata proporzionalmente al numero degli alunni iscritti e residenti.

L'erogazione del contributo annuale risultante avverrà in tre rate:

- I rata (pari al 45%) entro il 30 maggio
- II rata (pari al 45%) entro il 30 settembre
- III rata (pari al 10%) entro il 30 marzo dell'anno successivo, a seguito di presentazione del rendiconto da parte di ciascun Ente gestore.

Articolo 12 Commissione

E' istituita una Commissione composta da una rappresentanza del Comune, una rappresentanza della/e Scuola/e ed una dei genitori con il compito di:

- a) verificare l'applicazione della presente convenzione;
- b) esaminare il rendiconto di cui al precedente articolo 7;
- c) esprimere il parere sulla contribuzione da applicare agli utenti di cui al precedente art. 4;
- d) sostenere lo sviluppo di rapporti tra le scuole dell'infanzia paritarie e

altri tipi di scuole esistenti nel Comune.

La Commissione, operante a titolo gratuito, sarà costituita da

- Assessore ai Servizi Scolastici del Comune di Cuneo o suo delegato;
- tre rappresentanti degli Enti gestori, di cui uno in rappresentanza degli Enti gestori dell'altopiano, uno in rappresentanza degli Enti gestori della zona dell'Oltrestura ed uno in rappresentanza degli Enti gestori della zona dell'Oltregesso;
- tre rappresentanti dei genitori, di cui uno in rappresentanza delle scuole dell'altopiano, uno in rappresentanza delle scuole dell'Oltrestura ed uno in rappresentanza nelle scuole dell'Oltregesso;
- tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, nominati dal Consiglio Comunale tra i propri componenti.

La Commissione di cui sopra potrà altresì fungere da collegio arbitrale per eventuali controversie: in tale caso sarà presieduta dall'Assessore ai Servizi Scolastici, il cui voto prevarrà nel caso di parità.

Articolo 13 Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune in ordine alla modalità di gestione da parte della scuola dei profili assicurativi, previdenziali e giuslavoristici degli operatori incaricati e dei prestatori d'opera, restando il Comune estraneo ad ogni e qualsiasi rapporto o controversia che dovesse sorgere con i medesimi.

Fa carico alla Scuola, secondo il rispettivo ordinamento, ogni e qualsiasi adempimento inerente l'applicazione di norme fiscali, finanziarie nonché delle norme, riferibili all'osservanza degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 (codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori) –

per quanto applicabili, al D.Lgs. 4 marzo 2014, n.39 (abusi su minori e pedofilia) ed ogni altra norma emanata o emananda relativamente al campo di azione di cui al presente protocollo.

Articolo 14 Validità della convenzione

La convenzione ha validità di anni tre decorrenti dal 1 gennaio 2021 e termine al 31 dicembre 2023 ed è rinnovabile espressamente con specifico provvedimento deliberativo alla scadenza.

Dirigente Settore Personale, Socio Educativo e Appalti _____

Scuola dell'infanzia "Asilo Infantile Cattolico" _____

Scuola dell'infanzia "Desmè" _____

Scuola dell'infanzia "Demichelis Mondino" _____

Scuola dell'infanzia "Don Bartolomeo Stellino" _____

Scuola dell'infanzia "Canonico Cometto" _____

Scuola dell'infanzia "Andrea Fiore" _____

Scuola dell'infanzia "T.A.Galimberti" _____

Scuola dell'infanzia "Don Barbero" _____

Scuola dell'infanzia "Coniugi Autretti" _____

Scuola dell'infanzia "V.M. Bersezio" _____

Scuola dell'infanzia "Don Basso" _____

Scuola dell'infanzia "Sacra Famiglia" _____